



COMUNE di MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA Nr. 28 del 23/05/2023

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

la Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota pervenuta al protocollo generale in data 22/05/2023 con n. 10007, avente ad oggetto “Campagna estiva antincendio boschivo 2023” ha confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2023;

le relative misure di prevenzione sono contenute nella Legge Regionale n. 39/2002, nel Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n.7, nonché dalle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 Novembre 2000, n. 353;

il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono e incuria da parte di privati;

CONSTATATO che, nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione incendi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

VISTA la Legge n° 353/ 2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la L.R. n° 39 del 28/10/2002, “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

VISTO il Regolamento Regionale n° 7 del 18/04/2005, “Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39” articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);

VISTO il D. Lgs. N° 152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

VISTI gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

VISTO il D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 recante il “Codice della Protezione Civile”

VISTO il regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n° 21 del 23/04/2009;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) DIVIETI

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere (la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi art. 182 c. 6-bis D. Lgs. 152/2006);
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2) PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

a) Tutti gli enti ed i privati, possessori a qualsiasi titolo di terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, strutture artigianali, commerciali e stabili con annesse aree a verde, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, mantenendo per tutto il periodo stabilito di grave pericolosità, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi obbligatori:

sgombero da covoni di grano e/o da altro materiale combustibile;

taglio e rimozione di erba secca, vegetazione infestante, residui vegetali, cespugli, rovi, arbusti fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. Lazio n. 61/1974;

rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;

b) Gli enti proprietari delle strade, l'amministrazione ferroviaria ed i gestori di cabine elettriche, devono provvedere, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

c) I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.

I predetti interventi dovranno essere effettuati entro il 15 Giugno 2023.

3) FUOCHI PIROTECNICI E FIAMME LIBERE

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico.

Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla

normativa vigente.

Nel caso di esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo compreso dal 15 Giugno al 30 Settembre 2023, sarà applicata una sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge n° 353/2000 e ss.mm..

La mancata esecuzione delle prescrizioni generali ed attività di prevenzione riguardo gli interventi preventivi di sfalcio e decespugliamento, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500.00, così come stabilito dalla deliberazione di giunta comunale n° 89 del 28/09/2022 e l'esecuzione in danno degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

Per il conseguimento degli obiettivi si ricorda:

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata.

Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

Numero Unico di Emergenza	112
Sala operativa Protezione Civile Regionale	803 555
Polizia Locale di Monte Porzio Catone	069428336

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'Albo Comunale dell'ordinanza stessa.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Monte Porzio Catone.

La trasmissione della presente ordinanza a:

PREFETTURA U.T.G. DI ROMA

protocollo.prefrm@pec.interno.it

REGIONE LAZIO - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it

STAZIONE CARABINIERI FORESTALE ROCCA DI PAPA

frm43070@pec.carabinieri.it

STAZIONE CARABINIERI MONTE PORZIO CATONE

trm27626@pec.carabinieri.it

Parco REGIONALE DEI Castelli Romani

parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

ACEA ATO 2 SPA

acea.ato2@pec.aceaspa.it

E-DISTRIBUZIONE

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

TELECOM

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

RETE FERROVIARIA ITALIANA

rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it

IL SINDACO
dott. Massimo PULCINI